

Sentenza n. 3383/2024 pubbl. il 25/03/2024
RG n. 47661/2021
Repert. n. 2086/2024 del 25/03/2024
Sentenza n. cronol. 2204/2024 del 25/03/2024

REPUBBLICA ITALIANA R.G.47661/2011
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE V

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace dott.ssa Luciana Mameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 47661 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2021

promossa da

AURORA CONSOLO, elettivamente domiciliata in Pescara, via A. Grandi n. 5, presso l'Avv. Edno Gargano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione

attrice

contro

██████████ elett.te dom.to in ██████████
l'Avv. ██████████, che lo rapp.ta e difende con l'Avv. ██████████
██████████, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni

All'udienza del 12.2.2024 le parti concludevano come da note conclusionali autorizzate.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Aurora Consolo conveniva in giudizio innanzi a questo ufficio ██████████ assumendo che il 23/5/2021 sulla pagina Facebook del giornalista Fabrizio Marrazzo veniva pubblicato un post di sensibilizzazione sul tema legato al transgender e avente come protagonista lei medesima; che tale post invitava a non effettuare discriminazioni o usare epiteti ingiuriosi nei confronti delle persone appartenenti a tale genere, quando il sig. ██████████, utilizzando il falso nome di ██████████, così replicava "Ma ha fatto qualcosa per scatenare tutto sto inferno? Che sia un uomo mascherato è indubbio"; tale tipologia di commento le ha ingenerato sgoimento e frustrazione, per una situazione subita senza colpa, poiché il commento così denigratorio, riferito al suo orientamento, non trova alcuna giustificazione in relazione alla vicenda che ha generato il post; che tale commento è stato effettuato su una pagina ad alta rilevanza sociale, con molti seguaci e che pubblica articoli che sono visionati e commentati da migliaia di persone, sulla quale un commento così negativo influisce in maniera pesante sulla sua reputazione e sulla sua credibilità; che quanto descritto rappresenta una grave violazione dei diritti e della sua personalità, andando a ledere la propria reputazione, autostima e libertà di espressione; che in data 16/6/2021 con lettera rac-



comandata richiedeva il risarcimento danni, rimasta senza alcun riscontro, chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.800,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia vinte le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva il convenuto, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito eccepiva l'assenza della diffamazione e la liceità della condotta. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese da distrarsi.

Istruita la causa- riassegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale in atti-, mediante produzione documentale, sulle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 12/2/2024, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Tanto premesso, preliminarmente, per quanto riguarda l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'incompetenza per valore del giudice adito, va confermata l'ordinanza del 11/3/2022 emessa dal giudice precedente, che rigettava l'eccezione, considerato che parte attrice ha limitato la domanda del risarcimento del danno nella misura di euro 1.800,00.

Per quanto emerso dalla documentazione depositata, trova pieno riscontro l'assunto dell'attrice postulante la responsabilità del convenuto della lesione dell'onore e della sua reputazione tramite la pubblicazione, effettuata dal convenuto, del messaggio diffamatorio "Che sia un uomo mascherato è indubbio", in una pagina facebook, del Giornalista Marrazzo, peraltro, dedicata al tema transgender, avente come protagonista l'attrice; il post pubblicato dal giornalista, invitava a non effettuare discriminazioni o ad usare epiteti ingiuriosi nei confronti di persone appartenenti al genere in questione.

Ebbene esaminato il contesto, dalla documentazione depositata, si ricava come il commento lesivo del convenuto, sia stato pubblicato in una pagina Facebook, visibile a tanti utenti, peraltro dedicato il post al tema transgender, avente come protagonista proprio l'attrice con pubblicazione di una sua foto, e la condotta tenuta dal convenuto, nel pubblicare il messaggio sopra descritto, è stata altamente offensiva, in quanto non si è limitato a commentare il post dedicato, ma ha usato consapevolmente (proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum) delle espressioni insinuanti (in quanto espresse in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla persona dell'attrice), "che sia un uomo mascherato è indubbio", andando così a ledere sia l'onore che la reputazione della stessa attrice.

Per quanto riguarda il danno morale quale conseguenza della condotta ascritta al convenuto va premesso che è ormai acquisita una nozione "monistica" dei diritti della persona umana, con fondamento costituzionale, nell'ambito della quale l'individuo non è considerato come un punto di aggregazione di valori (tra cui in primis, ma non esaustivamente, i diritti in-



violabili), inteso come somma degli stessi, sempre autonomamente scindibili, ma come un unicum, per cui la lesione di uno qualunque di tali valori, è sotto il profilo qualitativo sempre lesione della persona umana. In tale contesto il c.d. danno alla reputazione va inquadrato nell'ambito dell'unica categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., trovando il suo fondamento normativo nell'art.2 Cost. inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, perciò appunto, di apprestare copertura costituzionale anche a nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3.

Rilevato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, all'onore un turbamento emotivo non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. 24 settembre 2013, n. 21865); fermo restando che la prova di tale danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. 28 settembre 2012, n. 16543), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale. Ebbene nel caso di specie come sopradetto è emerso che il messaggio lesivo è stato pubblicato in una pagina visibile ad una serie indeterminata di utenti, tale da distorcere, alterare o travisare il patrimonio sociale dell'attrice, mediante l'offesa alla sua reputazione, essendo risultate a tal fine anche le espressioni dubitative, utilizzate nella forma di insinuazione, atte a ledere la reputazione dell'attrice in valutazione del complesso contesto didattico realizzato, del resto a seguito del commento effettuato dal convenuto, alla luce della documentazione depositata, ne sono conseguiti ulteriori commenti, come riportati dallo stesso convenuto, che hanno amplificato la portata negativa del commento del convenuto, determinando una lesione del decoro della parte attrice, che infatti è intervenuta nel post pubblicato dal giornalista, peraltro, fornendo giustificazioni sul suo stato civile, proprio in risposta al commento pubblicato dal convenuto. Alla luce delle esposte risultanze processuali ritiene, questo giudice, equo quantificare il danno morale avuto dall'attrice a seguito della condotta lesiva posta in essere dal convenuto in euro 1.800,00, come richiesto dalla stessa attrice.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della domanda

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:



Sentenza n. 3383/2024 pubbl. il 25/03/2024
RG n. 47661/2021
Repert. n. 2086/2024 del 25/03/2024
Sentenza n. cronol. 2204/2024 del 25/03/2024

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di Consolo Aurora della somma complessiva di euro 1.800,00;

2) condanna altresì il già menzionato convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva misura di euro 1.525,00 di cui euro 1,400,00 per compenso professionale ed euro 125,00 per spese vive, oltre oneri accessori, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma il 22/03/2024

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Luciana Mameli

